

ASSEGNO DI INVALIDITA' E REDDITI

DOPO LA RIFORMA PREVIDENZIALE LEGGE 335/95

L'articolo 1, comma 42 della legge 335/95 dispone l'incumulabilità di una quota percentuale degli assegni di invalidità in relazione ai REDDITI DA LAVORO dipendente, autonomo o di impresa dei beneficiari.

Le percentuali di incumulabilità e i relativi limiti di reddito sono riportati nella tabella sottostante.

L'incumulabilità opera per gli assegni con decorrenza dal 1° settembre 1995. Per i trattamenti con decorrenza anteriore al 1° settembre 95, la legge fa salvo il trattamento più favorevole in godimento, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

Per l'applicazione della norma si rende pertanto necessario disporre dei dati del reddito da lavoro dipendente, autonomo o di impresa dei titolari di assegno di invalidità.

Per tutti gli assegni di invalidità gli aumenti di perequazione automatica del 1° gennaio 1996 sono stati attribuiti a titolo provvisorio, con riserva di recupero.

L'attribuzione a titolo provvisorio degli aumenti viene comunicato ai pensionati con il Modello O bis M.

ASSEGNO DI INVALIDITA'		
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo	⇒	Riduzione del 25% dell'importo dell'assegno
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo	⇒	Riduzione del 50% dell'importo dell'assegno

MODO DI OPERARE PER L'EVENTUALE RIDUZIONE

Esempio:

Reddito annuo da lavoro per l'anno 2003 pari a euro 21.658,28 e pensione annua pari a euro 10.070,91 per complessivi euro 31.729,19

Il reddito si colloca nella fascia che prevede una riduzione del 25 %.

Calcolo A)

$$21.658,28 + 10.070,91 - (10.070,91 \times 0,25)$$

$$21.658,28 + 10.070,91 - 2.517,73 = 29.211,46 \text{ reddito risultante a seguito della riduzione.}$$

Calcolo B)

$$20.910,24 + 10.070,91 = 30.981,15 \text{ reddito garantito dalla fascia precedente.}$$

Calcolo della riduzione:

$$31.729,19 - 30.981,15 = \underline{748,04} \text{ importo della riduzione annua da operare sulla pensione.}$$

CUMULO TRA ASSEGNO DI INVALIDITA' E REDDITI DA LAVORO.

ANNO	AMMONTARE DEI REDDITI	% DI RIDUZIONE
2000	fino a L. 37.523.200 da L. 37.523.201 a L. 46.904.000 da L. 46.904.001 in poi	Nessuna 25 per cento 50 per cento
2001	Fino a L. 38.498.200 (2,6%) da L. 38.498.201 a L. 48.122.750 da L. 48.122.751 in poi	Nessuna 25 per cento 50 per cento
EURO		
2002	Fino a € 20.419,88 da € 20.419,89 a € 25.524,85 da € 25.524,86 in poi	Nessuna 25 per cento 50 per cento
2003	Fino a €20.910,24 Da €20.910,25 a €26.137,80 Da €26.137,81 in poi	Nessuna 25 per cento 50 per cento
2004	Fino a €21.433,36 Da €21.433,37 a €26.791,70 Da €26.791,71 in poi	Nessuna 25 per cento 50 per cento
2005	Fino a €21.862,36 Da €21.862,37 a €27.327,95 Da €27.327,96 in poi	Nessuna 25 per cento 50 per cento
2006	Fino a €22.234,16 Da €22.234,17 a €27.792,70 Da €27.792,71 in poi	Nessuna 25 per cento 50 per cento
2007	Fino a €22.679,28 Da €22.679,29 a €28.349,10 Da €28.349,11 in poi	Nessuna 25 per cento 50 per cento
2008	Fino a €23.065,12 Da €23.065,12 a €28.831,40 Da €28.831,40 in poi	Nessuna 25 per cento 50 per cento
2009	Fino a €23.803,52 Da €23.803,52 a €29.754,40 Da €29.754,40 in poi	Nessuna 25 per cento 50 per cento
2010	Fino a €23.970,44 Da €23.970,44 a €29.963,05 Da €29.963,05 in poi	Nessuna 25 per cento 50 per cento
2011	Fino a €24.354,20 Da €24.354,20 a €30.442,75 Da €30.442,75 in poi	Nessuna 25 per cento 50 per cento
2012	Fino a €25.012,00 Da €25.012,00 a €31.265,00 Da €31.265,00 in poi	Nessuna 25 per cento 50 per cento
2013	Fino a €25.762,36 Da €25.762,36 a €32.202,95 Da €32.202,95 in poi	Nessuna 25 per cento 50 per cento